



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 27/03/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2012, n. 412

Leg. 296/06 - art. 1 - com. 1079 - Delimitazione dei territori danneggiati a seguito di eventi calamitosi verificatesi in diversi Comuni della Regione Puglia nel corso dell'anno 2011. Attuazione dell'art. 21 Leg. 223/91 ai fini del trattamento di integrazione salariale.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore "Avversità atmosferiche e credito agrario", confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue l'Ass.Godelli.

PREMESSE CHE:

- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché le modifiche apportate con d.lgs. n. 82 del 18/04/2008, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
- L'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore agricoltura", prevede, tra l'altro, alcune agevolazioni a favore dei lavoratori agricoli dipendenti da imprese site in Comuni, dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 ottobre 1981, n. 590 o iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti ai sensi della medesima Legge;
- La Legge 590/81 è stata dapprima sostituita dalla Legge 185/92 e, infine, abrogata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il quale ha escluso dagli interventi compensativi i danni alle colture e alle strutture assicurabili al mercato agevolato. Conseguentemente per i rischi ricompresi all'interno del Piano assicurativo agricolo annuale, in mancanza della delimitazione e del successivo riconoscimento del carattere di eccezionalità, sono venuti a cadere anche i riferimenti applicativi per l'attivazione delle agevolazioni per i lavoratori agricoli, previste dalla Legge 223/91;
- L'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, ha previsto per l'attuazione dell'articolo 21 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, comprese nel piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni;
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. n. 30.162 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 102/2004, ha individuato, tra l'altro, le colture e le avversità atmosferiche assicurabili al mercato agevolato;
- La prevista integrazione salariale dei lavoratori agricoli stabilita dall'art. 21 della legge 223/91, può essere attivata alle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa agricola deve ricadere in comune calamitoso;
- 2) il comune calamitoso deve essere delimitato ai sensi dell'art.1 comma 1079, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 3) le avversità atmosferiche devono essere comprese nel piano assicurativo agricolo annuale;
- 4) l'impresa agricola deve aver beneficiato degli interventi di cui all'art. 1 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ossia deve aver avuto anche il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione.

- Nel corso dell'anno 2011, alcuni Comuni della Regione Puglia sono stati interessati da eventi calamitosi compresi nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2011;
- Gli Uffici periferici del Servizio Alimentazione, hanno relazionato in merito agli accertamenti effettuati successivamente al verificarsi degli eventi calamitosi che hanno arrecato danni alle colture in atto nei comuni riportati nella tabella allegata, composta di n. 2 fogli, parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, si propone la delimitazione dei territori danneggiati degli eventi calamitosi riportati nella tabella allegata in cui possono trovare applicazione le specifiche misure d'intervento previste dalla legge 296/2006, art. 1, comma 1079.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore, Avversità atmosferiche e credito agrario e dal Dirigente ad interim del Servizio Alimentazione:

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di delimitare, ai sensi del comma 1079, art. 1, della legge 296/2006 ed ai fini dell'attuazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli previsto dall'art. 21 della legge 223/91, i territori comunali interessati da avversità atmosferiche che hanno arrecato danni alle colture in atto, così come riportati nella tabella allegata, composta da n. 2 fogli, parte integrante del presente provvedimento.;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della lettera a) dell'art. 6, della L.R. n. 13 del 12/04/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

